



CONVENZIONE

PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER OPERATORI SOCIO SANITARI

Ai sensi della Legge 24/06/1997, n. 196 (Art.18) e del D.I. 25/03/1998 n. 142

TRA

- **L'Azienda USL Toscana Centro** con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481, di seguito denominata "**Soggetto promotore**", rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dr Paolo Morello Marchese, che delega alla firma della presente convenzione il Direttore del Dipartimento Risorse Umane Dott.ssa Arianna Tognini, come da formale atto di delega di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 282 del 03.03.2022.

E

- **l'Azienda IDEALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**, con sede legale in Pomarance (PI) , Via Santo Stefano , n. 7 , codice fiscale 00966230500, di seguito denominata "**soggetto ospitante**", rappresentata dal presidente Marco Anichini, in qualità di legale rappresentante,

RICHIAMATO

- Legge 24 giugno 1997, n. 196 «Norme in materia di promozione dell'occupazione» - Art. 18 «Tirocini formativi e di orientamento»

- Decreto Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale 25 Marzo 1998, n. 142 «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'Art. 18 della legge 4 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento»

- Legge regionale 26 Ottobre 1998, n. 74 «Norme per la formazione degli operatori del Servizio Sanitario - Titolo II «Formazione per l'accesso ai profili professionali sanitari e di ulteriore qualificazione professionale»

- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 1 Agosto 2005, n. 2 «Tirocini formativi e di orientamento»

- Allegato A) Indirizzi per l'organizzazione e realizzazione del percorso formativo per Operatore Socio Sanitario e Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare in assistenza sanitaria della DGRT 269/21 avente per oggetto "Programmazione dei corsi per Operatore Socio Sanitario :Autorizzazione alle Aziende Sanitarie della Toscana all'attivazione dei corsi OSS per l'anno **2020/2021**."

PREMESSO

- Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma

1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, soggetti in tirocinio di formazione che frequentino corsi per Operatore Socio Sanitario indetti e gestiti dall'Azienda USL Toscana Centro;

Art. 2

1. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale indicato dall'Azienda ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito in base alla presente convenzione viene predisposto un **progetto formativo**, indicante:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor (soggetto promotore)
- il nominativo del tutor (soggetto ospitante);
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante;
- periodo del tirocinio e durata in ore;
- i servizi della Struttura presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e le modalità della copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi, anche in ossequio alle direttive regionali in tale senso per le ASL.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- utilizzare i dati personali e sensibili per i quali è stato incaricato e di cui venga a conoscenza durante l'attività formativa in maniera strettamente limitata agli scopi del progetto formativo e nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali e sensibili;

2. E' facoltà della Struttura ospitante limitare l'accesso del tirocinante alle informazioni per ragioni di tutela dei dati sensibili.

3. Il tirocinante inoltre tenuto a

- indossare in modo visibile il cartellino identificativo;
- indossare il vestiario ritenuto idoneo nella sede operativa dell'espletamento del tirocinio;
- compilare correttamente la scheda rilevazione presenze,

- rispettare l'orario di presenza concordato con il tutor, avvisandolo tempestivamente in caso di assenza improvvisa o duratura, nonché in caso di sospensione o fine anticipata del tirocinio;
- in caso di infortunio o danno di qualsiasi tipo, deve informare immediatamente il tutor del soggetto ospitante e proponente;
- osservare scrupolosamente le disposizioni che gli saranno impartite dal tutor e/o dal Dirigente della Struttura ove svolge il tirocinio, anche ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- riconsegnare, al termine del tirocinio, il cartellino identificativo e la scheda rilevazione presenze al tutor del soggetto proponente di riferimento;
- osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del soggetto ospitante, consegnato al tirocinante all'atto di accettazione del tirocinio.

Art. 4 Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile. Per la copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi, in ossequio alle direttive regionali in tale senso per le ASL, l'azienda promotrice risponde direttamente di eventuali responsabilità professionali dei propri dipendenti ed affini (tra cui si considerano compresi anche i tirocinanti dei corsi OSS), nell'esercizio delle attività istituzionali, agendo in rivalsa nell'ipotesi in cui il danno sia stato provocato per dolo o colpa grave.
2. Il soggetto promotore assicura la sorveglianza sanitaria per i tirocinanti, certificata con giudizio di idoneità per l'attività prevista dal tirocinio.
3. Il soggetto promotore provvede:
 - a) a formare ogni tirocinante, prima dell'inizio di ogni tirocinio, riguardo alla legislazione antinfortunistica, nonché formarlo sulla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, ai sensi del D.lgs.81/08 s.m.i e accordo Stato Regioni del 2011;
 - c) a provvedere alla fornitura degli indumenti/vegiario da lavoro, nonché degli accessori che, per la particolare natura delle attività svolte, sono necessari per l'espletamento del tirocinio formativo.

Art. 5 Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di cui in premessa. In particolare è obbligato a:
 - a) rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
 - b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore ed in particolare:
 - che gli spazi deputati allo svolgimento del/dei tirocinio/tirocini ed i relativi impianti ad esso/essi funzionali sono rispondenti alle normative sopra citate;
 - che le specifiche strumentazioni o macchinari eventualmente utilizzati durante il/i tirocinio/tirocini sono anch'essi rispondenti alle normative vigenti e che il personale preposto al loro utilizzo sia adeguatamente istruito al riguardo;
 - che ha provveduto ad organizzare un adeguato sistema di gestione delle emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del personale;
 - c) in caso di incidente/infortunio, durante lo svolgimento del tirocinio **segnalare l'evento al soggetto promotore**, nella persona del Direttore dei Corsi OSS, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
 - d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
 - e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

f) assicurare al tirocinante parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio;

2. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:

a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;

c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;

d) il tirocinante non può essere utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

Art. 6 – Tutor

1. Il soggetto promotore nomina un tutor responsabile delle attività didattico organizzative, fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che è tenuto ad eseguire i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale, e che si preoccuperà di garantire l'inserimento presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.

2. Il soggetto ospitante nomina un tutor responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto, fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo e il cui nominativo è indicato nello stesso progetto formativo. Il tutor del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Un tutor non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti.

Art. 7 – Valutazione finale

1. Al termine del tirocinio il tutor del soggetto ospitante redige la valutazione finale, su modulistica data dal soggetto promotore, relativa al livello di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti da ciascun tirocinante assegnato.

2. La valutazione deve essere controfirmata dal tirocinante, dal tutor del soggetto ospitante, dal tutor del soggetto promotore per dare atto della corrispondenza tra il progetto formativo e quanto raggiunto in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.

3. Durante l'esperienza di tirocinio le parti concordano momenti di supervisione e verifica in itinere.

Art. 8 – Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata di anni 5, a partire dalla data della sottoscrizione, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi, mediante posta elettronica certificata (PEC). Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

2. Le parti si riservano di interrompere a loro insindacabile giudizio la convenzione qualora venissero rilevate gravi colpe nel comportamento dei tirocinanti.

Art. 9 - Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentono che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003.

Art. 10 – Controversie

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro, eventuali controversie derivanti dal presente contratto di convenzionamento. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Firenze.

Art. 11 – Imposta di bollo e Registrazione

1. Le spese di bollo, se dovute, sono a carico di ciascuna parte per l'originale di propria competenza, nella misura del 50%.

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale, per l'originale dell'atto di propria competenza, ai sensi di quanto disposto dall'art.6 del D.M. 17/6/2014.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

Art. 12 - Norma finale

1. La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi delle normative vigenti e sarà trasmessa tramite posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

Azienda USL Toscana Centro: formazione.uslcentro@postacert.toscana.it

Idealcoop Società Cooperativa Sociale Onlus idealcoopsociale@legalmail.it

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia quindi in particolare alla normativa nazionale in materia di tirocini, alla l.r. n. 32/2002 e al Regolamento 47/R/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze,

Per L'Azienda USL Toscana Centro

Per delega del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane

(Dott.ssa Arianna Tognini)

f.to digitalmente

Per l'Azienda Idealcoop Società Cooperativa Sociale Onlus

(Marco Anichini)

Presidente/legale rappresentante

f.to digitalmente